

Istanza di autorizzazione al taglio degli alberi e alla corretta qualificazione del bosco

T.A.R. Toscana, Sez. II 18 novembre 2020, n. 1442 - Trizzino, pres.; Giani, est. - Brilli (avv.ti Ruschi e Lubello) c. Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (avv. Erci).

Agricoltura e foreste - Affitto di terreni boscati - Diniego all'istanza di autorizzazione al taglio degli alberi e alla corretta qualificazione del bosco - Distinzione fra «ceduo semplice» e «ceduo composto».

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente è affittuario di terreni boscati in Comune di Londa in relazione ai quali ha manifestato interesse all'autorizzazione al taglio degli alberi e alla corretta qualificazione del bosco, emergendo in particolare la distinzione fra <ceduo semplice>, fattispecie nella quale il taglio deve essere effettuato lasciando almeno 60 matricine per ettaro, e <ceduo composto>, nel quale il taglio deve lasciare almeno 150 matricine per ettaro, così che dalla diversa qualificazione del bosco derivano diversi quantitativi di taglio autorizzabili.

2 - In relazione ai terreni boscati in considerazione si sono svolte plurime vicende amministrative, che devono essere esaminate in quanto rilevanti ai fini del corretto inquadramento dell'oggetto del presente giudizio:

- il ricorrente in data 19 ottobre 2017 presentava domanda di autorizzazione al taglio e opere connesse di un bosco di <ceduo semplice> in relazione alle particelle nn. 57, 58, 64, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76 e 99 del foglio n. 49 del Comune di Londa; a seguito di sopralluogo l'Amministrazione emetteva comunicazione dei motivi ostativi, nella quale evidenziava la autorizzabilità a taglio come <ceduo composto>, dietro domanda;

- in data 9 novembre 2017 il ricorrente richiedeva quindi l'autorizzazione al taglio del <ceduo composto>, in esito alla quale l'Amministrazione rilasciava l'autorizzazione n. 1425 del 14.11.2017, valida fino al 31.8.2020, cui faceva seguito l'avvio dei lavori in data 27 dicembre 2017;

- in data 31 dicembre 2017 il ricorrente avanzava richiesta di riesame dell'autorizzazione ottenuta, presentando documentazione e richiedendo altresì l'accesso a verbali di sopralluogo; in esito alla stessa l'Unione dei Comuni comunicava, con nota del 19.1.2018, lo svolgimento di nuovo sopralluogo per la verifica della situazione fattuale; seguiva sopralluogo in data 24.1.2018 e verbale n. 1285/2018 del 26.1.2018, nel quale si confermava la valutazione di <ceduo composto>; seguiva nota dell'Unione comunale del 30 gennaio 2018 che confermava la natura di ceduo composto; la citata nota del 30 gennaio 2018 veniva impugnata dal ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

- in data 9 aprile 2018 il ricorrente presentava nuova domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione in parte al taglio di <ceduo semplice> e in parte di <ceduo composto>; seguiva richiesta di integrazione documentale, quindi nuovo sopralluogo nell'area di saggio n. 3, il quale si concludeva con il verbale prot. n. 7097/58 del 21.5.2018, nel quale si rilevava che l'area di saggio era da qualificarsi come ceduo composto e quindi la qualificazione proposta da parte ricorrente era da ritenersi errata; seguiva comunicazione dei motivi ostativi e quindi l'atto di diniego del 2.7.2018, prot. n. 1488.

3 - Nei confronti del citato atto di diniego parte ricorrente muove le seguenti censure:

- difetto di adeguata istruttoria; si evidenzia che il sopralluogo ha avuto ad oggetto solo l'area di saggio n. 3 e, avendo ivi riscontrato che si sarebbe in presenza di ceduo composto e non semplice, come ritenuto dall'istante, si è concluso nel senso della erroneità dell'intera zonizzazione effettuata da parte ricorrente; l'Unione dei Comuni avrebbe dovuto considerare tutte le aree di saggio e non solo una e tutte le particelle e non solo alcune; si contestano altresì nel merito i rilievi tecnici riportati nel verbale di sopralluogo del 10 maggio 2018;

- si censura ulteriormente il difetto istruttorio contestando la mancata produzione della documentazione richiesta, la mancata idonea valutazione della relazione tecnica prodotta e la erroneità dei rilievi tecnici svolti negli atti istruttori del procedimento.

4 - L'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. L'Unione comunale eccepisce la inammissibilità del gravame, per avere parte ricorrente richiesto e ottenuto l'autorizzazione al taglio n. 1425 del 14.11.2017, tutt'ora efficace, senza contestare la stessa, che classifica il bosco in questione come <ceduo composto>, sicché l'odierno ricorso si presenta come tentativo di rimettere in discussione l'autorizzazione non tempestivamente gravata. Eccepisce altresì la inammissibilità del gravame in quanto tendente a sindacare nel merito le scelte di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

5 - Con ordinanza n. 78 del 2020 la Sezione disponeva lo svolgimento di verifica, al fine di accertare "la natura dei terreni boscati di parte ricorrente, di cui all'istanza del 9 aprile 2018 e in particolare se gli stessi siano da qualificare, sulla base delle loro caratteristiche e in applicazione della legislazione forestale toscana, come <ceduo semplice> ovvero



come <ceduo composto>”. In esito a modifiche dell’originaria indicazione del verificatore, la verifica veniva affidata al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università degli Studi di Pisa, che in data 31 luglio 2020 depositava la relazione di verifica con la allegata documentazione di supporto. L’Unione resistente depositava note critiche sulla svolta verifica, chiedendone la rinnovazione.

6 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2020, svolta ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, e sentiti in video conferenza i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

7 – Le eccezioni di inammissibilità del gravame sono infondate, poiché il ricorrente, pur avendo in corso autorizzazione al taglio, ha diritto di contestare l’autorizzazione stessa nella misura in cui gli consente un taglio inferiore rispetto quanto da lui ritenuto congruo; né può negarsi il sindacato giurisdizionale delle valutazioni tecniche dell’Amministrazione, nei limiti consentiti dall’ordinamento, cioè come verifica della attendibilità della valutazione tecnica operata dalla stessa.

8 - All’esito della svolta istruttoria il Collegio ritiene che sia fondata la prima censura di cui al ricorso introduttivo.

Infatti la relazione finale del verificatore e gli atti preparatori versati in giudizio dimostrano la estrema complessità dell’area boschiva oggetto di autorizzazione al taglio ed evidenziano come l’Amministrazione, nel prendere in esame una sola area di saggio, abbia svolto una verifica troppo ristretta del bosco interessato, giungendo a risultati non convincenti, perché frutto di inadeguata istruttoria. D’altra parte il verificatore, anche nel merito, è giunto a qualificare molte delle aree boschive ritenute dall’Amministrazione <ceduo complesso>, come aventi caratteristiche di <ceduo semplice>. Né, d’altra parte, convincono i rilievi critici mossi da parte resistente alla svolta verifica. In particolare non appare convincente l’assunto che il verificatore abbia assunto le proprie determinazioni in ordine alle modalità di svolgimento della verifica senza un adeguato coinvolgimento dei consulenti di parte e quindi in violazione del principio del contraddittorio. Al contrario risulta dalla stessa lettura della relazione finale di verifica che il consulente d’ufficio abbia ascoltato e tenuto in considerazione i punti di vista delle parti; il verbale del 29 giugno 2020, inoltre e soprattutto, dimostra che c’è stato coinvolgimento delle parti nelle scelte fondamentali, segnatamente sulla individuazione delle aree di saggio. Le aree di saggio, inoltre, sono state individuate in modo da garantire un’ampia verifica sul campo, seguendo le indicazioni delle parti e attenendosi alle risultanze della letteratura in materia, cui il verificatore fa riferimento. Appare inoltre che il verificatore abbia proceduto alla classificazione delle matricine in T1 o T2 senza violare le prescrizioni dell’ordinanza istruttoria e attenendosi alle previsioni disciplinare del Regolamento Forestale della Regione Toscana.

9 - Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato. In sede di riesercizio del potere autorizzatorio l’Amministrazione dovrà tener conto delle esigenze rappresentate dallo stesso verificatore, tra cui la necessità di attenta valutazione delle aree in cui è stato accertato un coefficiente prossimo al valore discriminante di 220, l’effettuazione di una zonizzazione che tenga in considerazione tipologie diverse di bosco anche nella stessa particella, il tutto senza pregiudicare la fondamentale funzione conservativa del bosco richiamata nella Legge Forestale della Toscana.

10 - Stante la complessità in fatto della presente controversia le spese di giudizio devono essere compensate. I costi della verifica devono essere liquidati come da richiesta del verificatore e posti a carico dell’Unione di Comuni resistente.

(Omissis)

